



AVV. RAFFAELE PALUMBO
NOTAIO
44121 - Ferrara Via Borgo dei Leoni n.70
Tel. 0532 241338 - 0532 243073

Repertorio n. 3429

Raccolta n. 2775

**VERBALE D'ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventicinque, il giorno trenta del mese di giugno, alle ore diciassette e minuti cinquanta.

30 giugno 2025, alle ore 17,50,
in Ferrara, località Cassana, Via Smeraldina n. 35,
innanzi a me, **Avv. RAFFAELE PALUMBO, NOTAIO** residente
in Ferrara, iscritto nel Ruolo del Collegio del Distretto
notarile di Ferrara, è comparso il signor:

- **FODDIS FRANCESCO**, nato a Ferrara il giorno 17 ottobre
1940, domiciliato per la carica presso la infra indica-
ta sede associativa, il quale dichiara di intervenire
al presente atto non in proprio ma in qualità di Presi-
dente del Consiglio Direttivo della Associazione

"GRUPPO LOCALE MONS. FILIPPO FRANCESCHI ODV",
con sede in Ferrara, località Cassana, Via Smeraldina
n. 35, codice fiscale 93019370381, iscritta al Registro
Unico nazionale del Terzo Settore al n. 46050.

Detto comparente, della cui identità personale io Nota-
io sono certo, mi dichiara che è riunita, in seconda
convocazione, in questo giorno, luogo ed ora l'Assem-
blea della suddetta Associazione per discutere e delibe-
rare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. adozione nuovo Statuto dell'associazione.

Al che aderendo, io Notaio do atto dello svolgimento
della suddetta assemblea ricevendo il presente verbale
in forma pubblica.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il costituito si-
gnor FODDIS FRANCESCO, il quale

DICHIARA, CONSTATA E FA CONSTATARE CHE:

1) in data 21 giugno 2025 a mezzo posta elettronica e a
mezzo posta è stata regolarmente convocata in prima con-
vocazione l'assemblea in data 29 giugno alle ore 17 (di-
ciassette) e minuti 30 (trenta) ed in seconda convoca-
zione in data odierna alle ore 17 (diciassette) e minu-
ti 30 (trenta);

2) l'odierna assemblea è, indi, riunita in seconda con-
vocazione, in quanto la prima è andata deserta;

3) sono intervenuti, in proprio o per delega, gli asso-
ciati analiticamente indicati nell'elenco che si allega
al presente atto sotto la lettera **"A"**, per formarne par-
te integrante e sostanziale per un totale di 48 (quaran-
totto) associati presenti, in proprio o per delega, su
un totale di ottantatré associati, giuste deleghe con-
servate agli atti della associazione a cura dell'Uffi-
cio di Presidenza;

4) del Consiglio Direttivo sono presenti, oltre ad esso
costituito Presidente, i Consiglieri signori Foddis

Registrato a FERRARA
il 11/07/2025
al n. 4939
Euro 200,00
serie 1T

Francesco, Paolo Doffini, Giancarlo Basini, Michele Vincentini, Guido Foddis;

5) ha accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti;

6) l'assemblea, già regolarmente convocata, è validamente costituita per discutere e deliberare sui punti posti all'Ordine del Giorno.

Illustra il Presidente l'opportunità di aggiornare il testo dello Statuto sociale, abrogando quello attualmente in vigore ed adottando un nuovo testo, che si compone di n. 29 (ventinove) articoli. Al riguardo ricorda il Presidente che unitamente all'avviso di convocazione della presente assemblea è stato altresì trasmesso agli associati il nuovo testo di Statuto. Illustra il Presidente che detto testo, rispetto a quello precedente, meglio disciplina i rapporti con gli associati, con particolare riguardo all'esercizio del diritto di voto ed all'esclusione.

Indi, non avendo alcuno degli intervenuti chiesto la parola, il Presidente invita l'assemblea a deliberare.

L'Assemblea, con voto palese espresso mediante alzata di mano, favorevole dell'unanimità degli aventi diritto, secondo l'accertamento compiuto dal Presidente,

DELIBERA

I

di approvare il nuovo testo dello Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale;

II

di conferire mandato al Presidente del Consiglio Direttivo per il compimento di quanto necessario od opportuno al fine di dare pubblicità ed esecuzione alle suddette delibere, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i poteri di presentare istanza per l'iscrizione al R.U.N. del Terzo Settore, di delegare o incaricare professionisti e mandatari, di formare tutta la documentazione a tal fine necessaria e di sostenerne i relativi costi, con la più ampia facoltà di precisare o emendare istanze, atti, documenti e quant'altro si rendesse opportuno o necessario, ivi compresa quella di apportare al testo dello Statuto associativo testè approvato le sole modifiche strettamente rese necessarie a seguito di conforme richiesta da parte degli uffici competenti ai fini dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore diciotto e minuti venti.

Le spese tutte del presente atto, che gode del trattamento tributario di cui all'art. 82 comma terzo e comma quinto, D.Lgs. n. 117 del 2017, inerenti e conseguenti,

sono a carico dell'Associazione.

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati. Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto e l'ho letto al comparente, che lo dichiara conforme alla propria volontà previo mio interpello e lo sottoscrive con me Notaio, essendo le ore diciotto e minuti venticinque.

Consta di un foglio dattiloscritto da persona di mia fiducia e completati a mano da me Notaio per pagine intere due e parte della terza ed ultima pagina.

F.to: Francesco Foddis

F.to: RAFFAELE PALUMBO NOTAIO (L.S.)

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 30 GIUGNO 2025 GRUPPO LOCALE MONS FILIPPO FRANCESCHI ODV

NR	COGNOME	NOME	QUOTA 2024	QUOTA 2025	DELEGA 1	DELEGA 2	FIRMA	TOTALE VOTI
1	ANDREI	ANA MARIA	20,60					
2	ASSOCIAZIONE DESTRA PO APS		€ 20,00	€ 20,00				
3	ASSOCIAZIONE LA CASONA ASD-APS		€ 20,00	€ 20,00				
4	AUGUSTO	CARMELA		€ 20,00				
5	BALBONI	DAVIDE						
6	BASINI	GIANCARLO	€ 20,00	€ 20,00	LUCA BASINI	MASTROLA	Perino Franceschi	3
7	BASINI	LUCA	€ 20,00	20				
8	BASSANI	FILIPPO						
9	BATTAGLIA	FRANCO	€ 20,00	€ 20,00				
10	BIGHI	SAVINO	€ 20,00					
11	BRANDALESI	ULDERICO	€ 20,00	€ 20,00				
12	BRETTA	VALENTINA	€ 20,00					
13	BRINA	GIULIANA						
14	BRUGNARA	MILIO	€ 20,00	€ 20,00				
15	CALZOLARI	BRUNA	€ 20,00	€ 20,00	CATOZZI	MINERVINO	*Emanuela	3
16	CAMPI	LUCA	€ 20,00	€ 20,00				
17	CASTELLARI	CLAUDIO	€ 20,00	€ 20,00	PAOLO CASTELLARI	DEBIANCHI	Handwritten Signature	3
18	CASTELLARI	PAOLO	€ 20,00	€ 20,00				
19	CATOZZI	IRENE	€ 20,00	€ 20,00				
20	CHIODI	STEFANO						
21	CICILIATO	FEDERICA	€ 20,00					
22	CORELLI	RICCARDO	€ 20,00	€ 20,00				
23	DALMUT	LUCIANO	€ 20,00	€ 20,00				
24	DE MARCHI	CORRADO	€ 20,00	€ 20,00				
25	DEBIANCHI	ANGEL	€ 20,00	€ 20,00				
26	DEGOSCIU	CLAUDIA	€ 20,00	€ 20,00	A. ROTHAGNOLI	P. ROTHAGNOLI	Handwritten Signature	3
27	DEGOSCIU	DAVIDE	€ 20,00	€ 20,00				
28	DOFFINI	PAOLO	€ 20,00	€ 20,00	EVANGELISTI	VALERI	Handwritten Signature	3
29	EVANGELISTI	MICHELE	€ 20,00	€ 20,00				
30	FODDIS	FRANCESCO	€ 20,00	€ 20,00	FEDRIELLI	RUDELLI	Handwritten Signature	3
31	FODDIS	GIOVANNA	€ 20,00					
32	FODDIS	GUIDO	€ 20,00	€ 20,00	FEDERICA GRUPPINI	MILIO BRUGNARA	Handwritten Signature	3
33	FODDIS	ROBERTO	€ 20,00					

Provenza Salvi

Handwritten signature

NR	COGNOME	NOME	QUOTA 2024	QUOTA 2025	DELEGA 1	DELEGA 2	FIRMA	TOTALE VOTI
34	FOLEGANI	ALESSANDRO	€ 20,00					
35	GAVIOLI	MONIA	€ 20,00	€ 20,00	VEGGI	PIANCA	Tampieri	3
36	GIANOLI	MAURA						
37	GRUPPIONI	FEDERICA	€ 20,00	€ 20,00				
38	GRUPPIONI	RENZO						
39	GUZZINATI	MARINELLA						
40	HILAJ	EDMOND	€ 20,00	€ 20,00	PIRONA HILAJ	VIGANIS HILAJ	Edmond Hilaj	3
41	HILAJ	XHOANA	€ 20,00	€ 20,00				
42	HILAJ	VINCENS	€ 20,00	€ 20,00				
43	HILAJ	VITORJ	€ 20,00	€ 20,00	INDROULINAS ELENA			
44	INDROULINAS	ELENA	€ 20,00	€ 20,00	SERENETTI	POZZATI	Indroulinas	3
45	LONGHINI	FIORELLA	€ 20,00	20	D. MANTOVANI	S. MANTOVANI	Brullo Longhini	3
46	MAGHRAOUI	JALILA	€ 20,00					
47	MALAGUTTI	LUCIANO						
48	MANTOVANI	SILVIA	€ 20,00	€ 20,00				
49	MANTOVANI	DAVIDE	€ 20,00	€ 20,00				
50	MANZOLI	RICCARDO	€ 20,00	€ 20,00				
51	MASIERO	ANTONIO	€ 20,00	€ 20,00				
52	MASTROLIA	MARZIA	€ 20,00	€ 20,00				
53	MAZZANTI	LAURA						
54	MINERVINO	LISA	€ 20,00	€ 20,00				
55	OCCHIALI	RAFFAELE	€ 20,00	€ 20,00				
56	OCCHIALI	ROBERTO	€ 20,00	€ 20,00	1	ENRICO STELLA	Roberto Occhiali	3
57	PARMEGGIANI	LAURA			RAFFAELE OCCHIALI			
58	PARMEGGIANI	GIULIA						
59	PEDRIELLI	FRANCESCO	€ 20,00	20				
60	PERINATI	SIMONA	€ 20,00					
61	PIANCA	MASSIMILIANO	€ 20,00	€ 20,00				
62	POZZATI	STEFANO	€ 20,00	€ 20,00				
63	PRETI	ERIKA						
64	QUADRELLI	ALBERTO	€ 20,00	€ 20,00				
65	RIGATTIERI	MICHELE	€ 20,00					
66	ROMAGNOLI	ARIANNA	€ 20,00	€ 20,00				
67	ROMAGNOLI	ROBERTO	€ 20,00	€ 20,00				
68	RONCONI	MICHELE						

NR	COGNOME	NOME	QUOTA 2024	QUOTA 2025	DELEGA 1	DELEGA 2	FIRMA	TOTALE VOTI
69	ROSSI	GIOVANNI	€ 20,00					
70	SAVIATO	SILVIA	€ 20,00		ELENA INDROVINAS			
71	SERENETTI	MARCELLO	€ 20,00	€ 20,00				
72	SLOW TRAVEL ASD-APS		€ 20,00	€ 20,00				
73	STELLA	ENRICO	€ 20,00	€ 20,00				
74	TORREGGIANI	MARA	€ 20,00	€ 20,00	~~LUCA CARPINI~~	TRANCONI	<i>Luca Carpin</i>	3
75	TRONCONI	PIERANGELA	€ 20,00	€ 20,00				
76	VALLIERI	ANDREA	€ 20,00	€ 20,00				
77	VECCHI	SILVIA	€ 20,00	€ 20,00				
78	VICENTINI	ALESSANDRO	€ 20,00	20				
79	VICENTINI	CHIARA	€ 20,00	20				
80	VICENTINI	MICHELE	€ 20,00	€ 20,00	A. VICENTINI	C. VICENTINI	<i>Michela Vicenti</i>	3
81	VINCENZI	RAFFAELE	€ 20,00	€ 20,00	MANZOLI	CORRELLI	<i>Manzoli</i>	3
82	YAKOVENKO	LARYSA						
83	ZARAMELLA	ROBERTO	€ 20,00	20	SERENETTI	POZZATI	<i>Pozzati</i>	3

Procedo deli

nome

**Statuto dell'Associazione
"Gruppo Locale Mons. Filippo Franceschi ODV"**

Titolo I - Costituzione, Finalità, Durata

Art. 1 - Costituzione, Denominazione e Sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Organizzazione di Volontariato sotto forma di associazione riconosciuta avente la seguente denominazione: Gruppo Locale Mons. Filippo Franceschi ODV, con sede legale nel Comune di Ferrara (FE) operante senza fini di lucro. L'acronimo ODV e la denominazione Organizzazione di Volontariato possono essere usati solo se l'Associazione è iscritta nella apposita sezione del Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS). L'Associazione ha sede nel Comune di Ferrara (Provincia di Ferrara). Il cambio di sede all'interno dello stesso comune può essere deliberato dall'assemblea sociale e non comporta modifica statutaria. La variazione deve essere comunicata al RUNTS entro i termini previsti dalla normativa vigente

Art. 2 - Finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, continuato di attività di interesse generale, ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, l'elenco di tali attività viene aggiornato periodicamente in base agli obiettivi strategici stabiliti dall'Assemblea, di seguito riportate con le corrispondenti lettere che le contraddistinguono nel citato art. 5, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs 117/2017;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e

l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008. e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati, con le modalità previste dal presente statuto.

Titolo II - Attività esercitate

Art. 4 - Le attività dell'Associazione

L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, in conformità a quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 117/2017, dal presente statuto e dalla normativa vigente, anche in collaborazione con altri Enti del Terzo Settore o altri soggetti pubblici e privati e anche mediante la conduzione di impianti, strutture e locali:

- Attività di interesse generale;
- Attività secondarie e strumentali all'attività istituzionale di interesse generale;
- Attività di raccolta fondi

Art. 5 - Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 117/2017.

- a) Interventi di assistenza diretta e di sostegno alla persona che si trovi a vario titolo in situazioni di difficoltà e di disagio sia fisico che psicologico, sociale, di violenza e di emarginazione quali: interventi di accoglienza, di ospitalità e di sostegno legale o sanitario a profughi, immigrati e vittime della guerra; assistenza educativa a minori anche appartenenti a gruppi in difficoltà; assistenza e

accoglienza alle donne ai bambini vittime della violenza; assistenza diretta a persone colpite da calamità naturali o provocate dall'uomo; assistenza, accoglienza, anche all'estero, inserimento o re-inserimento sociale, integrazione rivolte a minori, adulti, persone affette da dipendenze, disabili, anziani, persone che versano in situazioni di estrema povertà, persone senza fissa dimora, migranti, stranieri e comunitari, detenuti o persone soggette a misure alternative alla detenzione, persone a vario titolo svantaggiate o persone bisognose di intervento sociale, anche attraverso la gestione di strutture residenziali, semi-residenziali, diurne, mense per i poveri, centri di recupero, laboratori, centri e iniziative di formazione e avviamento al lavoro, centri di lavoro anche in ambito produttivo-servizi o agricolo, centri di ascolto, attività di assistenza domiciliare, percorsi di aiuto o sostegno psicologico, offerta di beni e servizi di prima necessità, la gestione di centri e attività sportive per la promozione del benessere della persona e l'attuazione di progettualità, anche innovative, in tali ambiti.

- b) Organizzazione di manifestazioni di carattere sociale, culturale, artistico e sportivo (festival, mostre, spettacoli e rappresentazioni teatrali, convegni e dibattiti).
- c) Attività motorio-sportive.
- d) Attività di formazione rivolte in particolare ai giovani, agli anziani ed a persone con fragilità; attività, iniziative e interventi educativi a minori quali doposcuola, aiuto allo studio, sostegno scolastico ed extra-scolastico.
- e) Attività di alloggio sociale e di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- f) Attività di promozione della salvaguardia ambientale e di uno stile di vita sano e all'aria aperta;
- g) Istituzione di centri estivi ed invernali con finalità sportive, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero.
- h) La pubblicazione e diffusione (in forma materiale e immateriale, anche mediante siti Internet o strumenti di comunicazione affini) di periodici o notiziari, contenuti multimediali, nonché la cura e la stampa di volumi, testi e circolari riconducibili alle attività inerenti il proprio oggetto sociale e le attività associative.
- i) La produzione di propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione.
- j) Viaggi sociali, intrattenimenti e spettacoli nel settore ricreativo ed educativo.
- k) Partecipazioni a reti e coordinamenti nazionali, regionali e internazionali tra associazioni; partecipazione a riunioni, vertici e conferenze promosse da enti nazionali e internazionali relative alle attività di interesse generale perseguite dall'associazione e al volontariato.
- l) Ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Art. 6 - Attività secondarie e strumentali alle attività istituzionali di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione inoltre può esercitare e organizzare, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017, ulteriori attività, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al presente statuto, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 19 maggio 2021 n.107. In particolare, può effettuare:

- a) attività commerciali strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statuari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi consentita agli enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti. L'individuazione di tali attività è demandata al Consiglio direttivo dell'associazione;
- b) la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall'art. 70 del decreto legislativo 117/2017.

Art. 7 - Attività di raccolta fondi

Per il raggiungimento delle proprie finalità, e al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 79 del

decreto legislativo 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.

L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, secondo le Linee Guida adottate con Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 9 giugno 2022 e successive modificazioni e integrazioni.

Titolo III - Funzionamento e Amministrazione

Art. 8 - Gestione e modalità di svolgimento delle attività organizzate

Per la realizzazione delle sue attività, per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro. Per la gestione e le modalità di svolgimento delle attività di interesse generale privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Quando ciò sia necessario ai fini del perseguimento delle proprie finalità e allo svolgimento delle proprie attività, nei limiti di quanto previsto dall'art. 36 del decreto legislativo 117/2017, l'Associazione può ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati.

Art. 9 - Apporto dei volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 18 del d.lgs. 117/2017, con le modalità di cui al decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 ottobre 2021 e successive modificazioni e integrazioni, tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, e coloro che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere inoltre iscritti in un apposito registro.

Art. 10 - Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio, Scritture Contabili, Bilancio Sociale

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo predispone, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Se l'Associazione ha conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro, il bilancio può essere redatto sotto forma di rendiconto di cassa. Il Consiglio Direttivo documenta inoltre il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dalle attività istituzionali o di raccolta fondi nella relazione di missione, o in un'annotazione in calce al rendiconto per

cassa o in una nota integrativa al bilancio. Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente. Esso deve essere approvato dall'Assemblea sociale entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno.

Le scritture contabili sono tenute a norma degli articoli 86 e 87 del decreto legislativo 117/2017 e successive

modificazioni e integrazioni, per quanto applicabili.

Secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017, se l'Associazione ha conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 milione di euro, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, con le modalità di cui alle linee guida approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 e successive modificazioni e integrazioni. Il bilancio sociale deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno. Il bilancio sociale può essere redatto anche se non vi è obbligo di legge, qualora il Consiglio Direttivo dell'Associazione lo ritenga opportuno.

Art. 11 - Informativa sociale

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e il bilancio sociale, devono sempre essere a disposizione dei soci, degli amministratori e di quanti ne abbiano diritto, presso la sede sociale.

L'associazione si conforma alle prescrizioni in materia contenute negli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

Art. 12 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili e immobili di proprietà;
- dalle eccedenze degli esercizi annuali;
- da donazioni, erogazioni, lasciti;
- da quote di partecipazioni societarie;
- da obbligazioni e altri titoli pubblici;
- dal fondo di riserva;
- da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente statuto.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, quest'ultima come definita dall'articolo 8 comma 3 del decreto legislativo 117/2017, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità previste dal presente statuto.

Art. 13 - Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote annuali di tesseramento degli associati;
- dai proventi della gestione del patrimonio;
- dal ricavato delle attività dell'Associazione;
- dalla gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private;
- dai contributi degli associati e di altre persone fisiche;
- dai contributi di Enti Pubblici e privati;
- dalle convenzioni con Enti Pubblici;
- dalle erogazioni liberali;
- dai titoli di solidarietà;
- da attività commerciali strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari.

Procedura

Handwritten signature

Art. 14 - Libri sociali e Registro dei Volontari

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dall'art. 15 del Decreto legislativo 117/2017. In particolare, a cura del Consiglio Direttivo, l'associazione deve tenere i seguenti libri:

- a. libro degli associati, che può essere tenuto in formato elettronico;
- b. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

Deve tenere inoltre il registro dei volontari di cui all'articolo 17 del d.lgs. 117/2017, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro può essere anche tenuto in formato

elettronico, con le modalità di cui al decreto 6 ottobre 2021 del Ministero dello Sviluppo economico.

Nel caso sia istituito l'Organo di Controllo deve essere tenuto, a cura di tale Organo, il libro delle sue adunanze e deliberazioni.

Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre ottenere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione. Le modalità con cui presentare domanda e ogni altro aspetto organizzativo relativo sono stabiliti dal regolamento dell'Associazione.

Titolo IV - Gli Associati

Art. 15 - Adesione all'Associazione

L'associazione non dispone limitazioni all'ammissione degli associati, né con riferimento alle condizioni economiche né di qualsiasi altra natura. Possono pertanto aderire all'associazione, diventandone associati, tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o comunque senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore al minimo stabilito dall'articolo 35 comma 1 del decreto legislativo 117/2017.

Per aderire all'Associazione si deve farne domanda scritta. La richiesta di adesione all'associazione deve avvenire seguendo le specifiche modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Nel caso di associati di minore età, la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Nel caso di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal Legale rappresentante di tali Enti. Il Consiglio Direttivo si pronuncia sulla richiesta non oltre novanta giorni dalla data della sua presentazione. Il richiedente deve essere informato dell'accoglimento della richiesta. In caso di mancato accoglimento, al richiedente deve essere trasmesso il provvedimento motivato del diniego. L'interessato, nei successivi trenta giorni, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

L'accoglimento della richiesta dà diritto al riconoscimento immediato della qualifica di associato, purché in regola con il pagamento della quota sociale. Del rilascio deve essere fatta annotazione sul libro degli associati. Gli associati rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. Essi, con la domanda di adesione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 18 del presente statuto. La quota sociale corrisposta dall'associato rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee.

Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono disciplinate dal regolamento.

Art. 16 - Diritti degli associati

Gli associati hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della qualifica di associato;
- c) a frequentare i locali dell'associazione
- d) a partecipare alle assemblee;
- e) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- f) ad approvare i bilanci;
- g) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
- h) a prendere visione dei libri sociali.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Tutti gli associati maggiorenni, iscritti da almeno quattro mesi e in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative, hanno diritto ad essere eletti. Tutti gli associati iscritti da almeno quattro mesi e in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative, hanno diritto di elettorato attivo. Gli associati di minore età acquisiscono il diritto ad esercitare il voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Tutti gli associati delle associazioni aderenti possono essere eletti a far parte degli organi sociali. Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all'Associazione sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante.

Art.17 - Doveri degli associati

Gli associati sono tenuti:

- a) a sostenere le finalità dell'Associazione e le attività di cui agli art. 5, 6 e 7 del presente Statuto;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
- d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
- e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi statuari dell'Associazione.

Art. 18 - Perdita della qualifica di associato

Gli associati perdono tale qualifica:

- a) per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi;
- b) per dimissioni;
- c) per scioglimento volontario dell'Associazione;
- d) per decesso;
- e) per esclusione, a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
- f) per espulsione o radiazione: perdono la qualità di socio per espulsione o radiazione coloro che si rendono autori di atti di indisciplina e/o di comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o di regolamenti interni e/o delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione; oppure coloro che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata intesa come mancata partecipazione alle attività sociali per un periodo superiore a 12 (dodici) mesi senza giustificato motivo e/o per l'inosservanza dei doveri espressi nel comma a) dell'art. 17 del presente Statuto, ovvero quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da ledere l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Competente in merito all'esclusione, alla radiazione o all'espulsione degli associati, è il Consiglio Direttivo dell'Associazione, che opera con deliberazioni motivate. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Contro tali deliberazioni, l'associato può ricorrere, entro trenta giorni dalla data in cui ha

Francesco Bolle

Verze



preso conoscenza del provvedimento o questo gli è stato comunicato, all'assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile. In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio quest'ultimo è, senza indugio, cancellato dal libro dei soci.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno associativo in corso. In caso di recesso, decadenza, esclusione, espulsione, radiazione, decesso, o scioglimento dell'Associazione, gli associati o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Titolo V - Organi dell'Associazione

Art. 19 - Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea Sociale;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

Qualora istituito, è organo sociale anche l'Organo di Controllo.

Art. 20 - L'Assemblea Sociale

È il massimo organo dell'Associazione e determina l'applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. È composta dagli associati in regola con il tesseramento e il versamento delle quote associative.

Hanno diritto al voto tutti gli associati iscritti da almeno quattro mesi nel libro degli associati. Gli associati di minore età sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. Le convocazioni possono essere effettuate mediante posta ordinaria e/o elettronica e/o consegna di raccomandata a mano e/o tramite affissione dell'avviso di convocazione nei locali della sede sociale; devono riportare l'ordine del giorno, la data, l'orario il luogo e le modalità di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 5 giorni dalla data di svolgimento per l'assemblea ordinaria e di 8 giorni per quella straordinaria. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza, dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi da un membro del Consiglio Direttivo nominato tra i presenti.

In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il 30 aprile di ogni anno. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo degli associati aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell'assemblea entro i 30 giorni dalla richiesta. Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto previsto dall'art. 24 del presente statuto.

Quale Assemblea ordinaria:

- approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente;
- approva entro gli stessi termini, qualora previsto, il bilancio sociale;
- approva i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari, e le loro modificazioni
- nomina e revoca i componenti gli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi degli associati in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di esclusione, radiazione, espulsione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

Quale Assemblea straordinaria:

- approva e modifica lo statuto;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno.

In tutte le assemblee ordinarie, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.

Nelle assemblee straordinarie che approvano e modificano lo statuto, deliberano la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, deliberano lo scioglimento dell'associazione, per la validità delle riunioni sono necessari i *quorum* costitutivi di cui rispettivamente agli articoli 26, 27 e 28 del presente statuto. In tutte le assemblee, tranne che per quelle relative alla modifica dello statuto, alla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del suo patrimonio di cui agli articoli 26, 27 e 28 del presente statuto, le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti.

Tutte le delibere dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale. Gli associati possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni associato ha diritto a un voto e può essere titolare di due deleghe oltre alla sua. In caso partecipino come associati altri enti del Terzo Settore, ai loro rappresentanti, salvo diversa delibera dell'assemblea sociale, sono attribuiti cinque voti. Nel caso in cui venga designata, in rappresentanza di ente del Terzo Settore associato, una persona fisica a sua volta iscritta all'associazione, questi non potrà partecipare all'assemblea anche in quanto socio, né potrà ricevere deleghe. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, vota per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto. Si procede di norma per alzata di mano, salvo che l'assemblea non deliberi di procedere con altra forma di votazione. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile, in quanto compatibile. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali.

Art. 21 - Il Consiglio Direttivo

È eletto dall'Assemblea Sociale. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, da un minimo di 3 a un massimo di 7. È composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri compreso il Presidente. La maggioranza dei suoi componenti è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. I suoi componenti durano in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale;
- assegna gli incarichi di lavoro;
- approva i programmi di Attività;
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alle attività sociali;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci e dei regolamenti da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- elegge al suo interno il suo Presidente e uno o più vicepresidenti. In caso di più vicepresidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;
- delibera circa l'ammissione degli associati, con la possibilità di delegare in merito il Presidente

Procuratore

[Firma]



dell'associazione, nonché l'esclusione, l'espulsione e la radiazione degli stessi;

- delibera in merito a tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza di altri organi;

Il Consiglio Direttivo è insediato entro 30 giorni dalla sua elezione su convocazione del Presidente uscente o del consigliere più anziano eletto. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente la maggioranza degli associati aventi diritto al voto, o due terzi dei membri del Consiglio direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni. Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, mediante mezzi di telecomunicazione, o in forma mista, secondo quanto previsto dall'art. 24 del presente statuto. Le convocazioni possono essere effettuate con pluralità di mezzi e devono riportare l'ordine del giorno, la data, l'orario, il luogo e le modalità di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 3 giorni dalla data di svolgimento.

Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo. I membri del Consiglio Direttivo devono chiedere l'iscrizione della loro nomina nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 26 del DLGS 117/2017. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 -ter del codice civile.

Art. 22 - Il Presidente

È eletto all'interno del Consiglio Direttivo nella prima riunione di insediamento. Dura in carica 4 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.

Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vicepresidenti. Predispone il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

Art. 23 - L'Organo di Controllo

Qualora l'Associazione abbia superato per due esercizi consecutivi due dei limiti fissati dall'art. 30 comma 2 del decreto legislativo 117/2017, l'Assemblea sociale, a norma dello stesso articolo, deve nominare l'Organo di Controllo, anche monocratico, i cui componenti devono possedere i requisiti, ed esercitano le prerogative, di cui allo stesso articolo 30. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

L'organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art.31 del decreto legislativo 117/2017, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione. L'Organo di Controllo può inoltre essere istituito per volontà dell'Assemblea, anche se non ricorre obbligo di Legge. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale da parte dell'Associazione.

Art. 24 - Norme comuni allo svolgimento delle riunioni degli organi mediante mezzi di telecomunicazione

Le riunioni dell'Assemblea, ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 117/2017, e le riunioni degli altri organi statutari, possono essere svolte mediante mezzi di telecomunicazione, e l'espressione del voto può avvenire in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. In caso di voto sulle persone, deve essere garantita la sua segretezza. In ogni caso, devono essere assicurati contestualità del procedimento decisionale, rispetto sostanziale del metodo collegiale e dei principi di buona fede e parità di trattamento, diritto all'informazione.

È possibile tenere le riunioni anche in forma mista, con partecipanti in video conferenza e altri presenti in un predeterminato luogo fisico, alle stesse condizioni di cui sopra.

Titolo VI - Disposizioni varie e finali

Art. 25 - Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 117/2017 l'Associazione si iscrive nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e una volta iscritta indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n.106 del 15 settembre 2020, essa si iscrive tramite il proprio legale rappresentante, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 dello stesso decreto. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le eventuali modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Sino all'iscrizione dell'Associazione nella sezione "Organizzazioni di Volontariato (ODV)" del RUNTS, l'acronimo ODV o la denominazione Organizzazioni di Volontariato non possono essere usati nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Art. 26 - Modifiche allo Statuto dell'Associazione

Per le modifiche da apportare allo statuto, è indispensabile, in prima e seconda convocazione, la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Non raggiungendosi tale quorum, è possibile dare luogo ad una terza ed eventualmente ad una quarta convocazione. In terza convocazione, la riunione è valida se è presente almeno il 30% degli associati; in quarta convocazione, se è presente almeno il 20% degli associati. In entrambi i casi, le modifiche sono approvate con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Art. 27 - Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione

L'assemblea degli associati può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del codice civile. Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono gli stessi previsti per l'approvazione delle modifiche statutarie.

Art. 28 - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell'art. 21 del Codice civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore. A tal fine l'Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Per la nomina di ciascun membro del Collegio è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Art. 29 - Rimandi al Regolamento dell'Associazione, al codice civile e alla normativa di settore

L'Associazione si dota di un Regolamento che disciplina sia le materie previste dal presente Statuto sia quanto ulteriormente necessario per il suo funzionamento. Per quanto non contemplato nel presente Statuto e nel Regolamento, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Francesco Della

Wesley

[illegible]